

(N. 159-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BERGMANN, CONTI e RAJA

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1948

Elezioni regionali

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione 1^o si è trovata d'accordo nell'approvazione del progetto di legge di iniziativa dei senatori Bergmann, Conti e Raja e ciò nella preminente considerazione della necessità di dare osservanza alla disposizione transitoria VIII della Costituzione, la quale nel primo comma stabilisce che «le elezioni dei Consigli Regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione».

È stata superata necessariamente la questione pregiudiziale accennata da qualche membro della Commissione circa la interpretazione di detto articolo in base ai lavori parlamentari, per la quale si sarebbero dovute eseguire le elezioni entro il 1948 e non semplicemente farne l'indizione entro tale termine; la Commissione non ha invero creduto di attardarsi a discutere se il termine stesso dovesse riguardarsi come semplicemente ordi-

nativo e non perentorio, e se d'altra parte dovesse interpretarsi la norma in senso strettamente grammaticale, per cui indire le elezioni non vuol dire eseguirle. Essa ha invece ritenuto si dovesse senz'altro fare omaggio alle esigenze della realtà, senza sterili recriminazioni, non dimenticando che se al Governo spettava in prima linea dare esecuzione allo articolo 7, anche il Parlamento avrebbe potuto tempestivamente domandarne l'applicazione, sostituendosi, ove d'uopo, con la sua iniziativa.

Appunto a tale esigenza risponde il progetto in esame. Vero è che il Governo, mediante autorevoli dichiarazioni, ha rinnovato il proposito di fissarne la data entro il 31 dicembre 1948; tale impegno di cui si prende doverosamente atto, a giudizio della Commissione non esclude la opportunità, anzi la necessità, che tale indizione sia fissata e deliberata in modo formale e nel termine prescritto, giacchè solo in tale modo può darsi adempimento alla

norma costituzionale; a tale esigenza formale il Senato non può sottrarsi.

È superfluo rilevare come non esiste una contraddizione neppure apparente nel determinare la data delle elezioni quando manca tuttora la legge elettorale, giacchè trattasi di due esigenze distinte, rappresentando la legge elettorale lo strumento ed il modo delle elezioni, ed il termine solo l'elemento temporale delle medesime che può essere quindi riguardato e fissato in modo indipendente e autonomo.

Comunque detta fissazione torna utile ed opportuna anche in quanto costituisce un vincolo impegnativo e categorico per il potere esecutivo.

Ciò premesso sulla questione generale, la Commissione ha ritenuto di proporre alcune modificazioni al testo di progetto.

Anzitutto è sembrato logico che si debba fissare il termine anche per le elezioni provinciali, che sono state espressamente contemplate dalla disposizione VIII sopracitata; le stesse ragioni che persuadono a dare adempimento alla norma per quanto si attiene alle regioni impongono di provvedere alle provincie.

Il Senato, che replicatamente ha sollecitato le elezioni provinciali o comunque la ricostituzione degli organi elettivi della provincia, approverà certamente tale variante allo schema, in adempimento del precetto della Costituzione su questo punto.

Era stata poi rilevata la opportunità di evitare la fissazione del giorno preciso in cui dovrebbero farsi le elezioni, qualora queste non venissero eseguite anteriormente, proponendosi da alcuno di stabilire solo il termine massimo entro cui le elezioni dovrebbero aver luogo; ma la considerazione ovvia della necessità di dare piena esecuzione alla prescrizione della Costituzione, senza lasciare ulteriori

indeterminatezze, ha persuaso a mantenere la dizione dello schema proposto, nel senso cioè che, ove non siano state fatte anteriormente, le elezioni debbano ad ogni modo aver luogo nel giorno fissato e che, con lieve protrazione di quello proposto, si ritiene opportuno stabilire nel 29 ottobre 1949.

Prima di tale data potranno certamente essere approvati i progetti di legge presentati il 10 corrente dal Governo alla Camera e riguardanti la costituzione ed il funzionamento degli organi regionali e le norme per le elezioni dei Consigli Regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali; i quali provvedimenti dovranno avere ovviamente ampiezza di trattazione ed assoluta ponderazione, dipendendo da essi la struttura definitiva dello Stato.

Ove le elezioni potessero eseguirsi prima della data del 29 ottobre 1949, la fissazione del giorno potrà essere fatta con decreto del Presidente della Repubblica, con deliberazione del Consiglio dei Ministri ed in base alla emanata legge elettorale; ove il caso non avesse a verificarsi, la legge di cui qui si tratta sarà senz'altro operante, senza d'uopo di altro provvedimento, poichè se essa nella forma stabilisce un termine, nella sostanza costituisce la vera e propria convocazione dei comizi elettorali regionali e provinciali.

Concludesi avvertendo che lo schema, che si propone all'approvazione del Senato, rappresenta soprattutto nell'intendimento dei proponenti e della Commissione un atto di ossequio ad una norma della Costituzione; e come tale, indipendentemente da ogni contrasto sul problema capitale della regione, che la Carta Costituzionale ha voluto, il Senato vorrà darvi la sua approvazione.

BUBBIO, *relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

—
Articolo unico.

Le elezioni dei Consigli regionali, che non siano già avvenute, dovranno aver luogo il giorno 8 ottobre 1949.

PROPOSTA DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

—
Articolo unico.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle provincie, che non siano già avvenute, dovranno aver luogo il giorno 29 ottobre 1949.